

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AUSILIARIE DI VIGILANZA AMBIENTALE

L'anno 2016, il 21 del mese di LUGLIO

TRA

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito denominato Ente), C.F. 94164020367, rappresentato dal Presidente pro-tempore sig. Giovanni Battista Pasini, nato a Lama Mocogno (MO) il 13/01/1953, domiciliato in virtù della carica rivestita presso la sede legale dell'Ente, Viale Martiri della Libertà n. 34, Modena

e

il Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia, che in seguito verrà denominato Gruppo GGEV, con sede in Reggio Emilia, Via Pietro Colletta n. 6, C.F. 91022330350, iscritto nel registro regionale del volontariato in data 11/11/1994 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1009, in persona del legale rappresentante e Presidente Provinciale pro-tempore Maria Luisa Borettini, nata a Guastalla (RE) il 20/02/1947, residente in Via Barbanta n. 2, Fabbrico (RE).

PREMESSO

- che la legge 11 agosto 1991, n.266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- che la L.R. Emilia-Romagna n. 12/2005, ispirata ai principi della legge 266/1991 "riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale";
- che la legge Regionale n.24/2011 prevede che gli enti di gestione delle macro aree possano avvalersi, ai fini del conseguimento delle finalità inerenti la conservazione e il monitoraggio della biodiversità, del rafforzamento della vigilanza, della promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale, nonché per il funzionamento delle strutture divulgative delle aree protette, delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

**Art.1
OGGETTO**

L'Ente attiva con il Gruppo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia un progetto di vigilanza, avente per finalità la salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini tramite un'azione di controllo tesa a valorizzare e difendere l'ambiente in generale, ed in particolare le zone protette e di significativo pregio naturalistico, nello sviluppo dell'educazione ambientale e della protezione civile, nonché nella vigilanza sull'esercizio delle attività consentite come disciplinate dall'Ente.



[Handwritten signature]

1

[Handwritten signature]

Art.2
VIGILANZA

Alle GGEV, nominate dalla Provincia di Reggio Emilia ed approvate con decreto prefettizio, nonché in possesso dei requisiti dell'art.138 del T.U. di pubblica sicurezza del R.D. n.733/1931, sono affidate le funzioni ausiliare di vigilanza ambientale nell'ambito del progetto di cui all'art. 1, a norma degli articoli 3 e 6 della L.R. n. 23/89 nonché delle relative direttive regionali di attuazione, con le modalità e nei limiti delle proprie attribuzioni. L'ambito di svolgimento di tale attività coincide con il territorio della Riserva Fluviale delle Casse di Espansione del Secchia. La vigilanza svolta dalle GGEV sarà integrativa e di supporto dell'attività di controllo e vigilanza ambientale istituzionale esercitata in maniera diretta dall'Ente.

Art.3
MODALITA' DELLA VIGILANZA

Le GGEV svolgeranno il servizio, come stabilito dal regolamento di servizio approvato dal Questore di Reggio Emilia ai sensi R.D.L. 26/09/1935 n.1952, non armate, di norma in coppia ed in modo volontario a titolo gratuito (esclusi i rimborsi spese vive), conseguentemente il servizio non darà luogo a costituzione di rapporto di lavoro subordinato o di altra natura.

Il Gruppo GGEV metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero minimo di 4 (quattro) GGEV incaricate ai sensi dell'art.6 L.R. 23/89, in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio.

Sarà individuato un responsabile di zona designato dal Gruppo GGEV, che dovrà assicurare il coordinamento degli operatori collaborando e rapportandosi con il responsabile del servizio vigilanza dell'Ente o suo delegato in tutte le fasi dell'attività.

Le GGEV dovranno garantire la vigilanza sul territorio nelle giornate festive per l'intero arco dell'anno; potranno essere inoltre concordati ulteriori interventi operativi sulla base delle esigenze e priorità rese note dall'Ente medesimo.

Il Gruppo GGEV dovrà garantire inoltre la propria disponibilità a svolgere il servizio eventualmente anche attraverso il presidio del Centro di Educazione Ambientale l'Airone, sulla base di un programma specifico di apertura al pubblico da concordarsi con l'Ente.

Il responsabile della vigilanza dell'Ente svolgerà le funzioni di responsabile del progetto per la parte pubblica, definendo modi e tempi degli interventi, nei limiti dell'attività del volontariato e per un monte ore complessivo annuo adeguato.

Al termine della stagione verrà redatto a cura del Gruppo GGEV un rapporto complessivo di servizio che preciserà l'attività svolta.

In caso di accertamenti di violazioni le GGEV redigeranno verbali che verranno prontamente inviati alle autorità territorialmente interessate per competenza secondo le procedure di legge.

Art.4
ATTIVITA' COLLATERALI

Il Gruppo GGEV della Provincia di Reggio Emilia si renderà inoltre disponibile a collaborare ad ulteriori iniziative mirate concordate con l'Ente, rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art.5
PROTEZIONE CIVILE

Il Gruppo GGEV della Provincia di Reggio Emilia, a norma dell'art.3 1° comma, punto d) della L.R. n. 23/89 saranno disponibili a collaborare con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze di carattere ecologico e a segnalare all'Ente inquinamenti o comunque condizioni a rischio ambientale riscontrate durante il servizio.

Art.6
FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

I rappresentanti dei soggetti convenzionati – o loro delegati - si riuniscono per l'attuazione della presente convenzione ogni qualvolta ne ravvisino la necessità.

Del Bontieri
Scamini
Scamini

Responsabili e coordinatori del progetto si riuniscono ogni qualvolta ne ravvisino la necessità e comunque almeno due volte l'anno, al fine di garantire l'organizzazione delle attività e monitorarne il corretto svolgimento.

I soggetti aderenti nell'esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione della presente convenzione, garantiscono la massima trasparenza del proprio operato.

Art.7

CORSO DI AGGIORNAMENTO

Il Gruppo GGEV organizzerà se necessario in collaborazione con l'Ente brevi corsi di aggiornamento per le GGEV che parteciperanno alla vigilanza, in modo da approfondire gli argomenti necessari a garantire lo svolgimento di un servizio efficiente.

Art.8

ONERI A CARICO DEL PARCO E RIMBORSO SPESE

L'Ente si impegna a fornire al Gruppo GGEV per lo svolgimento di quanto regolato dalla presente Convenzione tutte le informazioni necessarie ed in particolare le disposizioni normative vigenti, materiale informativo e/o divulgativo, bollettini di c/c per l'oblazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

L'Ente si impegna altresì a rimborsare al Gruppo GGEV una quota delle spese rientranti nell'elenco che segue, nel limite massimo concordato di € 1.500,00 annui per il triennio 2016-2018, coincidente con il periodo di validità della presente convenzione, su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque non superare il 20% della spesa globalmente rimborsata.

L'Ente provvederà a rimborsare le spese entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

Spese rimborsabili:

- organizzazione corsi di aggiornamento GGEV concordati con l'Ente;
- rimborso spese alle GGEV in servizio per quanto riguarda chilometraggio auto e pasti;
- acquisto attrezzature utili alle GGEV in servizio quali cartine, binocoli, abbigliamento ecc. e quant'altro necessario all'espletamento delle attività di cui agli artt. 1 e 2;
- assicurazione ai volontari in servizio;
- spese varie (telefoniche, postali, cancelleria) per organizzare il servizio oggetto della presente convenzione.

Eventuali ulteriori spese per iniziative speciali concordate con l'Ente, eccedenti la quota pattuita di € 1.500,00, potranno costituire oggetto di rimborso a favore del gruppo GGEV con le medesime modalità sopra descritte.

Art.9

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E VERIFICHE E DIRITTI DELL'UTENZA

Il Gruppo GGEV entro il 31 dicembre presenterà un rapporto all'Ente sull'attività svolta e consegnerà i fogli di servizio relativi; compete al responsabile della vigilanza dell'Ente o suo incaricato la verifica dell'attività svolta.

Il medesimo responsabile dell'Ente o suo incaricato ed il responsabile del Gruppo GGEV vigileranno sullo svolgimento dell'attività, avendo cura di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Art.10

COPERTURA ASSICURATIVA

Il Gruppo GGEV garantisce che i volontari in servizio sono coperti da assicurazione infortunio e responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11/08/1991 n.266 con apposite polizze stipulate con idonea compagnia assicurativa.



**Art.11
DURATA ED EFFETTI**

La presente convenzione scadrà il 31.12.2018.

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata inadempienza da parte del Gruppo GGEV degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalle GGEV fino al momento della diffida.

Il Gruppo GGEV può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata inadempienza da parte dell'Ente di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino l'attività oggetto della presente convenzione ed in particolare per il mancato rimborso delle spese sostenute entro i limiti previsti.


**Art.12
ESENZIONE DALLE IMPOSTE**

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8 - comma 1 Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:


per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale

Giovanni Battista Pasini



per il Gruppo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena

Maria Luisa Borettini



Ente Gest. Parchi e Bio. E.C.
Repertorio interno contratti
N. 0000025 del 30/07/2016
Class: 1-20-04 Fasc: 2016/1



* 0 0 0 0 1 0 1 3 8 1 *